



STUDIO REGIS  
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

# NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI  
GENNAIO 2024

---

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

## INFORMAZIONI UTILI – GENNAIO 2024



### IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



### APPROFONDIMENTI

- Dichiarazioni di intento Pag. 3
- Credito d'imposta per beni strumentali nuovi Pag. 4
- Rimborsi ricariche elettriche per auto in uso promiscuo Pag. 5
- Accantonamento indennità suppletiva clientela Pag. 6
- Servizi online dell'Agenzia delle Entrate per ottenere le deleghe Pag. 7
- Piattaforma "Cessione crediti" Pag. 8



### STRUMENTI OPERATIVI

- Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta Pag. 9



### AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno Pag. 10
- Limiti per contabilità ordinaria e semplificata Pag. 11
- Sconti e premi in natura esposti in fattura Pag. 12
- Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo Pag. 13
- Risarcimento danni per furto o distruzione di beni aziendali Pag. 14



### NON SOLO IMPRESA

- Disciplina delle collaborazioni sportive Pag. 16
- Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2024 Pag. 17
- Assicurazione contro gli infortuni domestici Pag. 18
- Quote Albo autotrasportatori 2024 Pag. 19



### AGEVOLAZIONI

- Agevolazioni per la transizione digitale ed ecologica Pag. 20



### SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di gennaio 2024 Pag. 21



## IN EVIDENZA

## NOTIZIE IN SINTESI

COMUNICAZIONE  
DEI CREDITI  
INUTILIZZATI

- Dal 1.12.2023 è possibile inviare all'Agenzia delle Entrate, tramite la Piattaforma cessione crediti, le comunicazioni di cessione dei crediti fiscali edili (anche diversi dal superbonus), presenti nei cassetti fiscali del cessionario o del fornitore e che non sono ancora stati utilizzati in compensazione nel modello F24, e che non saranno più "utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo".
- L'invio deve essere effettuato dall'ultimo cessionario (oppure dal fornitore che non ha ancora ceduto il credito a terzi) entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. In caso di omessa comunicazione entro i termini verrà applicata una sanzione pari a € 100,00.

## WHISTLEBLOWING

- I datori di lavoro che impiegano in media almeno 50 dipendenti, per adeguarsi al D.Lgs. 24/2023 sul whistleblowing, dal 17.12.2023 devono essere dotati di sistemi che consentano ai lavoratori di segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, sia nel privato che nel pubblico.

BILANCIO  
CERTIFICATO  
AI FINI  
DELL'ACCERTAMENTO

- La Cassazione, con sentenza 7.07.2023, n. 18855, ha affermato che, nelle ipotesi in cui la disciplina tributaria attribuisca rilevanza a masse di fatti aziendali da valutare nel loro complesso, il bilancio certificato rappresenta una valida fonte informativa, suscettibile di apprezzamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria per congruità e coerenza. In questa prospettiva occorre, altresì, avere riguardo, in termini parimenti probatori, alla relazione della società di revisione, in ragione dei profili del controllo pubblicitario e delle connesse responsabilità ex lege.

CREDITI  
D'IMPOSTA  
INESISTENTI

- La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 11.12.2023, n. 34419, ha chiarito che il termine decadenziale lungo vale solamente per i crediti inesistenti e non anche per quelli non spettanti; quindi, il credito inesistente, ma riscontrabile mediante i controlli formali o automatizzati, segue il regime del credito non spettante, con applicazione degli ordinari termini decadenziali. Inoltre, è stato chiarito che i crediti inesistenti sono quelli per i quali ricorrono contemporaneamente due requisiti:
  - il credito in tutto o in parte è il risultato di un'artificiosa rappresentazione, o è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge o, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
  - l'inesistenza non è riscontrabile con i controlli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972.

DIMEZZAMENTO  
DEGLI INTERESSI  
LEGALI 2024

- Il D.M. Mef 29.11.2023, in G.U. 11.12.2023, n. 288, ha disposto il dimezzamento dal 5% al 2,5% del tasso legale degli interessi dal 1.01.2024.

SANZIONE DOGANALE UNICA  
PER PIÙ ARTICOLI IMPORTATI

- L'Agenzia delle Dogane, con la circolare 29.11.2023, n. 25/D, ha precisato che per le dichiarazioni doganali di importazione recanti più articoli, il trattamento sanzionatorio non può eccedere la misura dettata dal principio di proporzionalità e non possono essere applicate tante sanzioni quanti sono gli articoli.

ESENZIONE IMU PER  
IMMOBILI OCCUPATI  
ABUSIVAMENTE

- Il Ministero dell'Economia, con il comunicato stampa 12.12.2023, n. 181, precisa che l'esenzione Imu degli immobili occupati abusivamente è già applicabile dal 1.01.2023, in relazione ai fabbricati per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria o iniziata azione giudiziaria penale.
- La comunicazione al Comune per fruire dell'esenzione Imu andrà fatta nella dichiarazione annuale Imu per l'anno 2023, in scadenza il 30.06.2024.


**APPROFONDIMENTI**
**DICHIARAZIONI DI INTENTO**

*Gli esportatori abituali possono inviare, a decorrere dal mese di dicembre, le dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate allo scopo di effettuare acquisti non imponibili Iva con riferimento all'anno 2024. L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, segnala al cedente e al cessionario, eventuali comportamenti non corretti, inibendo l'emissione delle fatture collegate.*

**ESPORTATORI  
ABITUALI**

- Si acquisisce lo status di esportatore abituale **quando è superiore al 10% la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d'affari**, determinato a norma dell'art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo Iva di cui agli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, per le quali dal 1.01.2013 vige comunque l'obbligo di emissione della fattura).
- L'esportatore abituale che intende acquistare senza Iva nel limite del **plafond disponibile** ha l'obbligo di **presentare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento, prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (art. 6 D.P.R. 633/1972). L'ammontare esposto nel modello è un importo presuntivo: le operazioni di verifica sull'esistenza o il superamento del plafond avranno ad oggetto il **plafond realmente utilizzato**, ossia le fatture emesse dal fornitore e ricevute dall'esportatore come non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972.
- I fornitori comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio **"Cassetto fiscale"**.
- L'art. 7, c. 4-bis D. Lgs. 471/1997 prevede una **sanzione dal 100 al 200%** dell'Iva (fermo restando il pagamento del tributo) per il cedente o prestatore che effettui cessioni non imponibili con dichiarazioni di intento **senza avere prima riscontrato** per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

**ESTREMI  
DICHIARAZIONE  
DI INTENTO  
NELLE  
FATTURE  
ELETTRONICHE**

- Nella fattura elettronica, per le **operazioni non imponibili**, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si devono riportare, oltre al codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", gli estremi per ogni dichiarazione d'intento nel blocco 2.2.1.16 **<AltriDatiGestionali>**:
  - nel campo 2.2.1.16.1 **<TipoDato>** deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
  - nel campo 2.2.1.16.2 **<RiferimentoTesto>** deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
  - nel campo 2.2.1.16.4 **<RiferimentoData>** deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

**PROCEDURA  
DI  
INVALIDAZIONE**

- In caso di **esito irregolare** delle attività di analisi e di controllo, le **dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari** al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate **invia al soggetto emittente una comunicazione** che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.
- Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.
- La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. L'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.
- In concomitanza con la **procedura d'invalidazione**, l'Agenzia delle Entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.


**CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI**

Nel 2024 la misura del credito d'imposta per investimenti in **beni immateriali 4.0, di cui alla L. 178/2020**, si riduce dal 20% al 15%, sempre nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro. L'aliquota del 20% è riconosciuta non solo per gli investimenti effettuati nel 2023, ma anche per quelli effettuati entro il 30.06.2024, a condizione che entro il 31.12.2023 risulti la prenotazione del credito d'imposta. In altri termini, entro il 31.12.2023 l'ordine deve essere accettato dal venditore e deve avvenire il pagamento di acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisto. In ogni caso, il bene dovrà essere consegnato entro il 30.06.2024. **Pertanto, entro il 31.12.2023 è opportuno effettuare le necessarie valutazioni di convenienza**, al fine di fruire dell'aliquota più elevata pari al 20%. Dal 1.01.2025 al 31.12.2025, l'agevolazione subirà un'ulteriore riduzione di aliquota al 10%, sempre con la possibilità di estensione al 30.06.2025 dell'aliquota al 15% (prevista per il 2024) in presenza della prenotazione entro il 31.12.2024. Per quanto riguarda il credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0, le aliquote non subiranno variazioni fino al 31.12.2025 (ovvero 30.06.2026 in presenza di prenotazione). L'agevolazione in relazione all'acquisto di beni generici non sussiste più dal 1.01.2023.

**Credito d'imposta acquisto beni strumentali "Industria 4.0" per beni materiali e immateriali 4.0**  
 (di cui agli allegati A e B L. 232/2016)

		Costo di acquisto	Credito d'imposta "Industria 4.0"					
Soggetti			Imprese					
Oggetto			Beni materiali 4.0			Beni immateriali 4.0		
Periodo di acquisizione			16.12.2020-31.12.2022		1.01.2023-31.12.2025			
			16.11.2020-31.12.2021 (o 30.06.2022 <sup>1</sup> se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2022-31.12.2022 (o 30.06.2023 <sup>3</sup> se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023-31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2023-31.12.2023 (o 30.06.2024 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2024-31.12.2024 (o 30.06.2025 se al 31.12.2024 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2025-31.12.2025 (o 30.06.2026 se al 31.12.2025 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	Beni materiali	Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%			
		Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	30%	20%	10%			
		Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	10%	10%	5%			
		Oltre € 20.000.000 e fino a € 50.000.000	-	-	5% <sup>2</sup>			
	Beni immateriali	Fino a € 1.000.000	20%	50%		20%	15%	10%
		Oltre € 1.000.000						

- Note**
- Per i **beni materiali 4.0**, di cui all'allegato A L. 232/2016, entro il **31.12.2022**.
  - Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.
  - Per i beni materiali 4.0, di cui all'allegato A L. 232/2016, entro il 30.11.2023.



## RIMBORSI RICARICHE ELETTRICHE PER AUTO IN USO PROMISCO

Con risposta ad interpello n. 421/E/2023, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente, nonché i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

### DETERMINAZIONE IN DENARO DEI VALORI

Ai fini della determinazione in denaro dei valori, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, Tuir, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del **valore normale** dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 del medesimo Tuir.

Il valore normale, perciò, è il **criterio generale** di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente.

Accanto al criterio generale, tuttavia, sono previste specifiche **deroghe** al principio di onnicomprensività, con elencazione delle componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

Per **autoveicoli**, motocicli e ciclomotori concessi **in uso promiscuo** ai dipendenti, è previsto un criterio di **determinazione forfetaria** del quantum da assoggettare a tassazione.

In relazione ai veicoli a uso promiscuo, la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.

**È irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.**

### COME SARANNO EFFETTUATI I RIMBORSI

- Non è previsto un importo massimo di rimborso al dipendente, ma la sua determinazione sulla base del prezzo medio comunicato da ARERA e dei consumi effettivi.
- Al dipendente saranno fornite due tessere (una per esigenze di lavoro e una per esigenze private) così da monitorare e distinguere i chilometri percorsi per esigenze di lavoro e per esigenze private, oltre che i rispettivi consumi energetici per le ricariche effettuate.
- Il rimborso avverrà, pertanto, **sulla base dei chilometri percorsi per esigenze di servizio** e solo per talune categorie di dipendenti (i.e. dirigenti), il rimborso sarà per l'intera ricarica senza distinzione tra uso privato e per esigenze lavorative.
- Il contratto del servizio di energia elettrica è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e la società si farebbe carico dei costi relativi all'eventuale upgrade dei Kw richiesti per l'adeguamento dell'utenza all'esigenza di ricarica dell'auto aziendale.
- Il costo dell'installazione delle colonnine non è compreso nel canone di noleggio dell'auto e l'azienda si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria (incluso il canone di noleggio wallbox): tuttavia, se l'installazione dovesse richiedere interventi straordinari (esempio: interventi che interessano la struttura dell'immobile), le relative spese resterebbero in capo al dipendente.



## ACCANTONAMENTO INDENNITÀ SUPPLETIVA CLIENTELA

L'Agenzia delle Entrate, al fine di regolare il contenzioso sorto circa la deducibilità in capo alle case mandanti degli accantonamenti relativi all'indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, ha precisato che tali elementi sono da considerarsi deducibili per competenza, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva.

CODICE CIVILE	Spettanza delle indennità	<ul style="list-style-type: none"> <li>All'agente di commercio, alla cessazione del rapporto, spetta un'indennità se ricorrono le seguenti <b>condizioni</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'agente ha procurato <b>nuovi clienti</b> o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;</li> <li>il pagamento di tale indennità è <b>equo</b>, tenuto conto delle provvigioni che l'agente perde.</li> </ul> </li> </ul>
	Limite	L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente a un' <b>indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni</b> riscosse dall'agente negli <b>ultimi 5 anni</b> .
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indennità <b>non è dovuta</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>quando il preponente risolve il contratto per un'<b>inadempienza imputabile all'agente</b>, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;</li> <li>quando l'<b>agente recede dal contratto</b>, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente (età, infermità, malattia, ecc.), per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;</li> <li>quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede a un terzo i diritti e gli obblighi che ha in forza del contratto di agenzia.</li> </ul> </li> </ul>
ASPETTI FISCALI	Quote maturate	Gli <b>accantonamenti</b> per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza sono deducibili nei limiti delle <b>quote maturate</b> nell'esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto.
	Deducibilità	<p>La possibilità di operare accantonamenti è estesa alle indennità di fine rapporto per la <b>cessazione del rapporto di agenzia</b>.</p> <p>Anche gli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela, dovuta in applicazione della versione dell'art. 1751 c.c., devono ritenersi <b>deducibili dal reddito d'impresa della casa mandante</b>, poiché detta indennità è compresa tra le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.</p>



## SERVIZI ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER OTTENERE LE DELEGHE

Sarà sufficiente un'unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. È la novità resa operativa da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che approva i modelli e le istruzioni per consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri "rappresentanti" (ad esempio, i tutori) di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell'interesse di un'altra persona. Si tratta di una soluzione pensata per agevolare ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall'Agenzia delle Entrate, che è estesa anche ai servizi dell'agente della riscossione. Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all'Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di attivazione.

### COME PRESENTARE LA RICHIESTA

- La richiesta di abilitazione può avvenire con 3 diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite pec a una Direzione Provinciale o con una videochiamata.
- La persona di fiducia può essere autorizzata anche all'interno della propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web "Consegna documenti e istanze".
- Una volta che la richiesta di abilitazione è stata accolta, al fine di utilizzare i servizi on line, i rappresentanti e le persone di fiducia accedono all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate e/o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) e operano inserendo il codice fiscale del rappresentato o dell'interessato.

### SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

- Diversi sono i servizi che sarà possibile "aprire" a persone di fiducia e rappresentanti nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000), consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.
- Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

### SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Da maggio 2022, nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, sono disponibili "su delega" numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti.
- Il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell'interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.

### DURATA

- L'abilitazione dei rappresentanti e delle persone di fiducia all'utilizzo dei servizi online scade il 31.12 dell'anno indicato nel modulo. Il termine di scadenza dell'abilitazione non può, in ogni caso, essere superiore al 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata.
- Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31.12 dell'anno in cui è attivata.

### DISABILITAZIONE

- La richiesta di disabilitazione dei rappresentanti può essere presentata da chiunque abbia interesse, allegando la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale.
- La richiesta di disabilitazione della persona di fiducia può essere presentata, oltre che dall'interessato, dal suo rappresentante legale. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da quest'ultimo è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione. A tutela dell'interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare la richiesta, la disabilitazione può essere eseguita d'ufficio.



## PIATTAFORMA “CESSIONE CREDITI”

Per determinate tipologie di spese per interventi edilizi è possibile usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Per queste spese è stata prevista anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta spettante. Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24. Per sfruttare tali possibilità è necessario che l'interessato lo comunichi all'Agenzia delle Entrate, mediante l'invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l'opzione per lo sconto o la cessione. Per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto un'apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d'imposta “cedibili” a terzi. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una [GUIDA](#) che illustra il funzionamento di questa procedura.

### PER QUALI CREDITI È POSSIBILE UTILIZZARE LA PIATTAFORMA

La “Piattaforma cessione crediti” consente ai soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione.

- Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:
  - dei cosiddetti “**bonus edilizi**”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  - del “**Tax credit vacanze**”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell'applicazione degli sconti ai propri clienti (art. 176 D.L. 34/2020);
  - del credito d'imposta ACE (art. 19, c. 3 D.L. 25.05.2021, n. 73);
  - dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione all'acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).

La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall'Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l'esistenza dei relativi presupposti.

- Con riferimento ai **bonus edilizi**, la piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24. In alternativa all'utilizzo in compensazione è possibile comunicare all'Agenzia l'ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.
- Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni.

In caso di cessione successiva alla prima, il cessionario può procedere all'accettazione o al rifiuto **solo dopo 5 giorni lavorativi** dall'inserimento sulla piattaforma della cessione stessa da parte del cedente.

- Se l'utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito, o che i relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l'apposita funzione della piattaforma.

- Con riferimento alle **altre tipologie di crediti**, la piattaforma consente ai titolari di comunicare all'Agenzia l'ulteriore cessione del credito ad altri soggetti, interamente o parzialmente, nel rispetto delle disposizioni in vigore al quel momento.
- Il successivo cessionario visualizzerà sulla piattaforma i dati dei crediti ricevuti. In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente. Affinché il credito erroneamente ceduto possa ritornare nella disponibilità del cedente (anche per riproporre, eventualmente, la cessione con i dati corretti), è necessario che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l'apposita funzione della piattaforma.

L'accettazione e il rifiuto **non possono essere parziali**. Inoltre, sono **irreversibili**, salvo casi particolari disciplinati dall'Agenzia con apposite istruzioni (circolare n. 33/2022).

### USO CORRETTO DELLA PIATTAFORMA


**STRUMENTI OPERATIVI**
**PROVVIGIONI AGLI AGENTI CON RITENUTA RIDOTTA**

*Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.*

**INVIO DELLA DICHIARAZIONE**

- La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, redatta in **carta semplice**, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione mediante **plico raccomandato** (preferibilmente "aperto" e non in busta), **con avviso di ricevimento**, da parte dell'intermediario di commercio.
  - Deve essere conservata agli atti la **documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni**.
- La comunicazione:
    - è **valida fino a revoca**, ovvero fino alla perdita dei requisiti;
    - l'omissione della comunicazione della revoca comporta l'applicazione della **sanzione da € 250,00 a € 2.000,00**;
    - può essere trasmessa via Pec.

**Esempio**
**Esempio di dichiarazione**

<b>Committente, preponente o mandante</b>	<b>Cognome e nome o ragione sociale o denominazione</b>				
	Alfa S.n.c. di Rossi Alberto & C.				
	<b>Domicilio fiscale</b>	<b>Via</b>		<b>Numero civico</b>	
		Riva di Trento		29	
		<b>Cap</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>	
	20139	Milano	MI		
	<b>Codice fiscale</b>	01234567891			
	<b>Partita Iva</b>	01234567891			
<b>Registro Imprese di</b>	Milano	n.	01234567891		
<b>Rea C.C.I.A.A. di</b>	Milano	n.	3456		

<b>Cognome e nome o ragione sociale o denominazione</b>				<b>Intermediario di commercio</b>	
Verdi Luigi					
<b>Domicilio fiscale</b>	<b>Via</b>		<b>Numero civico</b>		
	Giuseppe Verdi		15		
	<b>Cap</b>	<b>Comune</b>	<b>Provincia</b>		
20121	Milano	MI			
<b>Codice fiscale</b>	VRD LGU 54R16 E897 H				
<b>Partita Iva</b>	00286210403				
<b>Registro Imprese di</b>	Milano	n.	VRD LGU 54R16 E897 H		
<b>Rea C.C.I.A.A. di</b>	Milano	n.	6789		

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio.

Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal **1.01.2024**, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 175/2014, ha validità fino a revoca.

Milano, 18.12.2023  
*Luogo e data*

Luigi Verdi  
*Timbro e firma*


**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**
**DETRAZIONE DELL'IVA PER LE FATTURE DI FINE ANNO**

La fattura deve essere annotata in apposito registro **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, **comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto**. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".

**TERMINE PER DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI**

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera **"effettuata"** ai fini Iva:
  - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
  - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

**ASPETTI OPERATIVI**

- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
  - (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta;**
  - (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

**VERSAMENTI PERIODICI**

- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrano i presupposti) **di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata

**Tavola riepilogativa**
**Fatture a cavallo dell'anno**

Fattura Data emissione	Cliente Data ricezione	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Dicembre 2023	Dicembre 2023 Da registrare entro 30.04.2024 <sup>1</sup>	Entro dicembre 2023	Liquidazione Iva di dicembre 2023 (16.01.2024).
		Gennaio-aprile 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel modello Iva 2024, per il 2023.</li> <li>• Annotazione separata nel registro Iva acquisti.</li> </ul>
	2024 <sup>3</sup> Da registrare entro 30.04.2025 <sup>1</sup>	Da maggio 2024 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2024 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No detrazione Iva acquisti<sup>2</sup>.</li> <li>• È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.</li> </ul>
		Gennaio-dicembre 2024	Nella liquidazione Iva del periodo 2024.
		Da gennaio 2025 ad aprile 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel modello Iva 2025, per il 2024.</li> <li>• Annotazione separata nel registro Iva acquisti.</li> </ul>
		Da maggio 2025 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2025 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No detrazione Iva acquisti<sup>2</sup>.</li> <li>• È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.</li> </ul>

- Note**
1. La registrazione deve avvenire entro il **termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura.
  2. La **detrazione** è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'**operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura**
  3. In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere **autofattura**, da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di **30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione.**



## LIMITI PER CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA

La legge di Bilancio 2023 ha aumentato i limiti di ricavi entro cui le imprese possono accedere al regime di contabilità semplificata. Pertanto, **le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone**, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Ai sensi della circolare n. 80/E/2001, tali limiti si applicano dal 2023, con verifica sull'anno precedente (2022).

**Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.** In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L'art. 3, c. 2 D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli **esercenti arti e professioni**, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il **regime naturale è quello della contabilità semplificata**, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. **La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell'anno precedente.** Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si fa riferimento ai ricavi conseguiti; negli altri casi si utilizza il principio di cassa. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno.

Contribuenti	Attività esercitata	Limite di ricavi o compensi (anno precedente)	Regime contabile "naturale"
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprenditori individuali</li> <li>• Società di persone</li> <li>• Enti non commerciali</li> </ul>	Prestazioni di servizi	Fino a € 500,00	Semplificato
	Altre attività	Fino a € 800,00	
Esercenti arti e professioni	-----	Qualsiasi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprenditori individuali</li> <li>• Società di persone</li> <li>• Enti non commerciali</li> </ul>	Prestazioni di servizi	Oltre € 500,00	Ordinario
	Altre attività	Oltre € 800,00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società di capitali</li> <li>• Cooperative</li> <li>• Enti commerciali</li> </ul>	Qualsiasi attività	Nessun limite di ricavi	

### REGIME DI CASSA

- L'ammontare di ricavi è individuato, **se il contribuente ha adottato già nel 2023 la contabilità semplificata e procede alla verifica per il 2024, a seconda delle diverse alternative contabili ammesse:**
  - **nel caso di utilizzo dei 2 registri distinti** in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, o di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva: la verifica è effettuata considerando i **ricavi incassati nel 2023**;
  - **nel caso di utilizzo dei soli registri Iva**, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, con applicazione della presunzione che la data di registrazione dell'operazione coincide con quella di incasso o pagamento: la verifica è effettuata considerando i **ricavi annotati nel 2023**.



## SCONTI E PREMI IN NATURA ESPOSTI IN FATTURA

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.

### ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE

Non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono **in conformità alle originarie condizioni contrattuali**.

**Vi concorre, invece, il valore normale** dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

### INDICAZIONE IN FATTURA

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono deve essere sempre indicato in fattura.

Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente (al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi) **dovrebbe pagare**, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente **per ottenere i beni o servizi** in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione (art. 14 D.P.R. 633/1972).

### ORIGINARIE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La cessione gratuita dei beni deve essere "collegata" a una o più operazioni principali e deve essere **prevista, inoltre, sulla base degli accordi contrattuali originariamente stipulati fra le parti**.

Se la cessione gratuita è stata **pattuita successivamente** sarà, invece, da assoggettare a Iva.

#### Nota bene

La sussistenza della preventiva pattuizione, per risultare opponibile all'Amministrazione Finanziaria, deve risultare preferibilmente da contratti scritti o scambio di corrispondenza.

### BENI CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA

Se, in relazione a una cessione principale di beni soggetti a una certa aliquota Iva, sono offerti prodotti soggetti ad aliquota Iva più elevata rispetto ai precedenti, si presume che l'omaggio sia concesso con preciso intento elusivo e, a tale proposito, è prevista l'imponibilità Iva con l'aliquota propria dell'omaggio medesimo.

**Se l'operazione principale è costituita da beni soggetti a differenti aliquote** si possono presentare 2 casi.

**Tutti i beni ceduti a titolo oneroso hanno aliquota inferiore rispetto al bene omaggiato.**

L'intero valore dell'omaggio sarà soggetto alla propria aliquota Iva.

**Alcuni dei beni ceduti a titolo oneroso hanno la stessa aliquota del bene omaggiato, mentre altri sono assoggettati ad aliquota inferiore.**

La parte di valore dell'omaggio da assoggettare a Iva è quella che si riferisce proporzionalmente ai beni ceduti a pagamento e soggetti ad aliquota inferiore.

### ASPETTI CONTABILI

- **L'art. 2425-bis, c. 1 c.c.**, riferendosi agli sconti di natura commerciale, ne prevede una rilevazione quali poste «rettificative» della voce A.1 ricavi e della voce B.6 del conto economico.
- I costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, invece, devono essere imputati nella voce B.14 «oneri diversi di gestione» del conto economico.

- Per capire se si è in presenza di uno sconto in natura o di un omaggio occorre **verificare se**:
  - vi è un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato;
  - la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità.
- Infatti, **le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono**, anche se pattuite successivamente alla contrattazione originaria, **non possono essere considerate gratuite**, poichè queste ultime, a differenza delle prime, non sono mai legate ad altre operazioni (**C.M. 25/1979**).



## PROVVIGIONI PAGATE ALL'AGENTE NELL'ANNO SUCCESSIVO

La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell'anno di competenza, che coincide con quello di conclusione della prestazione dell'agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Con la **risoluzione 8.08.2005, n. 115/E** l'Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l'agente come ricavo sia per la preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la **conclusione del contratto tra l'impresa preponente e terzo cliente**, attraverso l'intervento dell'intermediario. Con la successiva **risoluzione 12.07.2006, n. 91/E** sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell'agente alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso. La Cassazione, infine, con la sentenza n. 23321/2013, ha confermato che le provvigioni passive corrisposte all'agente sono deducibili per il preponente nel periodo d'imposta in cui è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) l'esecuzione del contratto con il terzo procurato dall'agente, ovvero, generalmente, alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell'atto per gli immobili.

**Esempio n. 1**
**Agente**

		• Anno (x) - Conclusione del contratto tra mandante e cliente e imputazione del ricavo			
SP C II 1	CE A 1	30.11.(x)			
		Fatture da emettere	a	Provvigioni attive	1.000,00
<i>Provvigioni maturate su contratto cliente ABC S.r.l.</i>					
		• Anno (x + 2) - Emissione della fattura e relativo incasso			
SP C II 1	SP C II 1 SP D 12	30.01.(x+2)			
		Cliente	a	Diversi	1.220,00
			a	Fatture da emettere	1.000,00
			a	Iva c/vendite	220,00
<i>Emissione fattura n. 30 per provvigioni cliente ABC S.r.l.</i>					
SP C II 5-bis	SP C II 1	30.01.(x+2)			
		Diversi	a	Cliente	1.220,00
SP C IV 1				Credito per ritenute d'acconto su provvigioni <sup>1</sup>	115,00
SP A VI				Banca c/c	1.020,00
				Titolare c/prelevamenti <sup>2</sup>	85,00
<i>Incasso saldo fattura n. 30.</i>					

<b>Note</b>	<p>1. La <b>ritenuta d'acconto</b> sarebbe stata scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza (anno x + 1) solo se operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale.</p> <p>2. <b>Contributo Enasarco</b> deducibile in dichiarazione dei redditi (quadro RP) con il <b>criterio di cassa</b>. L'aliquota contributiva è pari al 17% per il 2023 (50% a carico dell'agente e 50% a carico dell'azienda).</p>
-------------	---

**Esempio n. 2**
**Casa mandante**

		• Anno (x + 1) - Spedizione dei beni ed emissione di fattura di vendita			
SP C II 1	CE A 1 SP D 12	20.05.(x+1)			
		Cliente	a	Diversi	12.200,00
			a	Merci c/vendite	10.000,00
			a	Iva c/vendite	2.200,00
<i>Emessa fattura n. 77 per cessione merci.</i>					
CE B 7	SP D 7	20.05.(x+1)			
			a	Fatture da ricevere	1.000,00
<i>Rilevazione provvigioni su fattura n. 77 per contratto di cessione.</i>					
CE B 7 SP C II 5-quater	SP D 13	20.05.(x+1)			
		Diversi	a	Debiti v/Enasarco	170,00
				Contributi Enasarco	85,00
				Agenti c/anticipi	85,00
<i>Contributo Enasarco a carico azienda e quota agente anticipata (criterio di competenza).</i>					
		• Anno (x + 2) - Il cliente paga la fornitura alla casa mandante - Il mandante paga la provvigione.			
SP C IV 1	SP C II 1	20.01.(x+2)			
		Banca C/C	a	Clienti	12.200,00
<i>Incasso fatt. n. 77.</i>					
SP D 7 SP C II 5-bis	SP D 7	30.01.(x+2)			
		Diversi	a	Fornitore Agente	1.220,00
				Fatture da ricevere	1.000,00
				Iva c/acquisti	220,00
<i>Ricevimento fatt. n. 30.</i>					
SP D 7	SP C IV 1 SP D 12 SP C II 5-quater	30.01.(x+2)			
		Fornitore Agente	a	Diversi	1.220,00
			a	Banca c/c	1.020,00
			a	Ritenute Irpef Agenti	115,00
			a	Agenti c/anticipi	85,00
<i>Saldo fatt. n. 30.</i>					
SP D 12	SP C IV 1	16.02.(x+2)			
			a	Banca c/c	115,00
<i>Versamento ritenuta d'acconto fatt. n. 30.</i>					



## RISARCIMENTO DANNI PER FURTO O DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI

*Nella realtà operativa aziendale possono presentarsi, seppure con modesta frequenza ma spesso con pesanti ripercussioni sotto il profilo economico-finanziario, eventi di natura straordinaria (fenomeni atmosferici, atti dolosi o furti, ecc.) che danneggiano in modo pesante (o sottraggono dal processo produttivo) determinate categorie di beni. Per ovviare - e comunque limitare - gli effetti di tali eventi, l'imprenditore sovente ricorre alla stipula di adeguate polizze assicurative, idonee a ripristinare la condizione economica anteriore o, perlomeno, a contenere il successivo sostenimento degli oneri finanziari necessari alla sostituzione dei beni distrutti o sottratti. Scopo delle successive annotazioni è la schematizzazione delle principali casistiche relative al furto di beni aziendali, con particolare attenzione agli aspetti contabili, fiscali e di bilancio. In via residuale, deve altresì essere segnalata l'ipotesi in cui l'imprenditore, volontariamente, decide di procedere alla distruzione di un determinato bene, avendone valutata l'inutilità ai fini aziendali e l'impossibilità di un utile collocamento presso terzi: per quest'ultima fattispecie, che esula dalla successiva trattazione, si rinvia a specifiche disposizioni (D.P.R. 441/1997) ed interventi ministeriali (C.M. n. 193/1998 e R.M. n. 136/1999).*

Tipo di danno	Oggetto	Collocazione fiscale		Tassazione
		Indennità conseguite nello stesso esercizio dell'evento	Indennità conseguite in esercizi successivi all'evento	
Perdita o danneggiamento di beni	Bene strumentale	Plusvalenze	Sopravvenienze attive <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interamente nell'esercizio oppure</li> <li>• Per quote costanti in 5 esercizi, solo per beni posseduti da almeno 3 anni.</li> </ul>
	Bene merce	Ricavi	Sopravvenienze attive	
Altri danni	Che generano, ad esempio, l'indennizzo per la perdita dell'avviamento, per danni da concorrenza sleale o per violazione del patto di esclusiva.	Sopravvenienze attive	Sopravvenienze attive	Interamente nell'esercizio
<b>Nota<sup>1</sup></b>	La scelta sul tipo di tassazione da operare si riferisce esclusivamente alla parte di indennizzo eccedente l'ammontare che ha concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi.			

**Esempio n. 1**
**Rilevazione della perdita di disponibilità finanziarie**

Dati	L'imprenditore dovrà procedere all'annullamento delle poste contabili relative alla componente patrimoniale.			
CE B 14	SP C IV 3 SP C IV 2	24.05.n		3.000,00
		Insussistenza attiva	a Diversi	
			a Cassa contanti	
			750,00	
			2.250,00	
<i>Rilevato ammanco di cassa a seguito di furto, come da denuncia presentata in data odierna.</i>				
<b>Nota</b>	Il riconoscimento di tale costo rimane subordinato ad apposita documentazione, quale la denuncia di furto alle autorità competenti; in difetto, non potrà essere dedotto fiscalmente.			

**Esempio n. 2**
**Rilevazione contabile della perdita di un bene strumentale**

Dati	L'imprenditore dovrà procedere all'annullamento delle poste contabili riguardanti l'immobilizzazione ed il relativo fondo ammortamento; il valore residuo rileverà quale componente negativo di reddito.			
SP B II 2 CE B 14	SP B II 2	31.05.n		20.000,00
		Diversi	a Impianti e macchinari	
		F.do amm.to impianti e macchinari specifici		
			15.000,00	
			5.000,00	
<i>Perdita del macchinario per cause accidentali.</i>				



## RISARCIMENTO DANNI PER FURTO O DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI (SEGUE)

**Esempio n. 3**

**Liquidazione dell'indennizzo nello stesso esercizio dell'evento**

SP B II 2 CE B 14	SP B II 2	• Rilevazione della perdita del bene			
			31.05.n		
SP B II 2 CE B 14	SP B II 2	Diversi	a	Impianti e macchinari specifici	20.000,00
		F.do amm.to impianti e macchinari specifici Insussistenza attiva <i>Perdita del macchinario.</i>			
		• Incasso del risarcimento con rilevazione di minusvalenze			
			31.01.07		
P C IV 2 E B 14	E A 5	Diversi	a	Sopravvenienze attive da risarcimento danni	5.000,00
		Cassa assegni Minusvalenze diverse <i>Risarcimento del danno.</i>			
		• Incasso del risarcimento con rilevazione di plusvalenza			
			31.01.07		
P C IV 2	E A 5	Cassa assegni	a	Diversi	6.000,00
		E A 5 E A 5 Sopravvenienze attive da risarcimento danni Sopravvenienze attive da risarcimento danni rateizzabili <sup>1</sup> <i>Risarcimento del danno.</i>			
<b>Nota<sup>1</sup></b>	Solo questa è la parte del componente straordinario tassabile, a norma dell'art. 86, c. 4 Tuir (possibilità di rateizzazione); infatti, trattasi della parte che eccede il costo non ammortizzato.				

**Esempio n. 4**

**Liquidazione dell'indennizzo negli esercizi successivi**

SP B II 2 CE B 14	SP B II 2	• Rilevazione contabile da effettuare nell'esercizio in cui viene sostenuta la perdita del bene			
			31.05.n		
SP B II 2 CE B 14	SP B II 2	Diversi	a	Impianti e macchinari specifici	3.000,00
		F.do amm.to impianti e macchinari specifici Insussistenza attiva <i>Perdita del bene.</i>			
		• Rilevazione da effettuare nell'esercizio in cui si conosce l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione			
			31.07.n+1		
SP C II 5-quater	CE A 5	Crediti diversi	a	Diversi	1.500,00
		CE A 5 CE A 5 Sopravvenienze attive da risarcimento danni Sopravvenienze attive da risarcimento danni rateizzabili <sup>1</sup> <i>Per indennizzo da parte della compagnia di assicurazione.</i>			
<b>Nota<sup>1</sup></b>	Solo questa è la parte delle sopravvenienze attive tassabili, a norma dell'art. 86, c. 4 (eventualmente rateizzabili); infatti, trattasi della parte che eccede il costo non ammortizzato.				



NON SOLO IMPRESA

DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono determinati requisiti nei confronti del medesimo committente, ossia la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali e le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo.

L'art. 28 D. Lgs. 36/2021 pone a carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva associata, Ente di Promozione Sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a.) specifici adempimenti, tra i quali l'obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro.

PRESUNZIONE DI COLLABORAZIONE

- Il lavoro sportivo dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la **durata delle prestazioni** oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

Al superamento di tale impegno orario resta in capo alle parti dimostrare l'insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto.

- le **prestazioni** oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS, anche paralimpici.

TRATTAMENTO FISCALE

- I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00.
- In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di € 85.000 non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (1.01-31.12).

Sulle somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del **dilettantismo**, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, si applica la **ritenuta alla fonte del 20%**, con possibilità di rivalsa (art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973).

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Collaboratori		IVS	Aliquote aggiuntive			Totale
			Malattia e AUU	Dis-Coll	Maternità	
Collaboratore senza iscrizione	ad altra cassa	25%	0,50%	1,31%	0,22%	27,03%
Collaboratore con iscrizione		24%	0%	0%	0%	24%

- Per l'anno 2023 il massimale di reddito, previsto dall'art. 2, c. 18 L. 335/1995, è pari a € 113.520,00.
- Il minimale di reddito previsto dall'art. 1, c. 3 L. 2.08.1990, n. 233, è pari a € 17.504,00.

L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.



## VERIFICA DATI INAIL E RIDUZIONE DEL PRESUNTO PER IL 2024

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l'autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l'obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L'Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all'assicurazione in corso e all'oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall'Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi.

Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l'istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente e fino al termine di presentazione dell'autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall'Istituto.

### MODELLO 20SM

- Indica, per ogni lavorazione assicurata:
  - il tasso di premio da applicare;
  - i relativi elementi di calcolo;
  - la classe di rischio per i soggetti autonomi artigiani.

È inviato alle aziende **entro il 31.12** di ogni anno tramite Pec.

**Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa**, per effetto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, **l'istanza (modulo OT23) deve essere inviata entro il 28.02.**

### RICORSO ON LINE

#### Alla sede territoriale Inail

I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito all'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico.

#### Al presidente dell'Inail

Tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail.

#### Termini

Il ricorso deve essere proposto **entro 30 giorni** dalla piena conoscenza degli atti impugnati, deve essere argomentato ed è possibile allegare documentazione ritenuta pertinente.

### RIDUZIONE DEL PRESUNTO

In caso di fondata presunzione di una flessione occupazionale (o altre cause), per l'anno 2024, con la conseguente presunta riduzione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata.

- Tramite l'invio **on line, entro il 16.02.2024**, di apposita comunicazione all'Inail che precisi, per ciascuna area di lavoro:
  - le retribuzioni imponibili ridotte;
  - la motivazione di tale riduzione.

### APPLICAZIONI TELEMATICHE E FASCICOLO AZIENDE

- È un'area, presente nel sito dell'Istituto, nella quale le aziende e i grandi utenti (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) possono, tra l'altro:
  - consultare i dati degli archivi Inail e, in particolare:
    - dati anagrafici e classificazioni;
    - situazione contabile;
    - visualizzazione e richiesta basi di calcolo (nel Fascicolo Aziende);
  - nonché assolvere agli obblighi di comunicazione telematici.



## ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

<b>ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<p>Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa <b>tra i 18 e i 67 anni</b>, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.</p> <p>I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.</p>
	<b>Attività esercitata</b>	<p>Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.</p> <p>L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.</p>
	<b>Infortunati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi <b>un'inabilità permanente</b> al lavoro non inferiore al 16%.</li> <li>• Sono coperti anche i casi di <b>infortunio mortale</b>, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.</li> </ul>
	<b>Rendita vitalizia</b>	<p>La prestazione consiste in una rendita vitalizia, <b>calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale</b> (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.</p>
	<b>Una tantum</b>	<p>Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l'inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.</p>
	<b>Importo</b>	<p>Il premio assicurativo è fissato in <b>€ 24,00 annui</b>, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.</p>
<b>PREMIO ASSICURATIVO</b>	<b>Versamento</b>	<p><b>Entro il 31.01 di ogni anno.</b></p> <p>Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su <a href="http://www.pago-pa.gov.it">www.pago-pa.gov.it</a>), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.</p>
	<b>Esenzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui;</li> <li>- appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui.</li> </ul> </li> </ul> <p>La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".</p>
	<b>Sanzioni</b>	<p><b>È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza</b>, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.</p>



## QUOTE ALBO AUTOTRASPORTATORI 2024

*Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31.12.2023 devono corrispondere per l'anno 2024, **pena la sospensione dell'iscrizione all'Albo**. La **scadenza per il versamento è fissata al 31.12.2023**.*

### QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2024

1.	Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo:	€ 30,00
2.	Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto.	
	a. Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5:	€ 5,16
	b. Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10:	€ 10,33
	c. Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50:	€ 25,82
	d. Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100:	€ 103,29
	e. Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200:	€ 258,23
3.	f. Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200:	€ 516,46
	Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare.	
	a. Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg:	€ 5,16
	b. Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg:	€ 7,75
	c. Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg:	€ 10,33

#### TERMINI DI PAGAMENTO

- **Entro il 31.12.2023.**
- Il pagamento è effettuato in via telematica, attraverso l'apposito servizio di pagamento quote presente sul portale: [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it)
- Al fine di procedere al pagamento è necessario prima registrarsi.

#### RICEVUTA DI VERSAMENTO

- Una volta concluso il pagamento con esito positivo, il cliente riceverà all'indirizzo e-mail indicato:
  - l'attestato di pagamento;
  - conferma dell'avvenuto pagamento con allegata la ricevuta di pagamento.

#### Tavola

**Fac simile ricevuta di versamento online**



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO  
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

#### Ricevuta di versamento – Quota di iscrizione all'Albo Autotrasportatori

Codice di Iscrizione all'Albo: .....  
 Quota versata: € .....  
 Quota per l'anno: .....2024.....


**AGEVOLAZIONI**
**AGEVOLAZIONI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA**

La misura ha l'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale delle imprese sostenendo la realizzazione di investimenti per l'innovazione digitale e/o per la transizione ecologica, nonché per il rafforzamento patrimoniale dell'impresa, a beneficio della competitività sui mercati internazionali. L'intervento agevolativo prevede la concessione di un finanziamento agevolato ed eventuale cofinanziamento.

<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMI delle filiere produttive.</li> <li>• Imprese con interessi nei Balcani occidentali.</li> <li>• Imprese localizzate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1.05.2023.</li> <li>• Finalità di rafforzamento della solidità patrimoniale delle imprese con vocazione internazionale.</li> </ul>	
<b>REQUISITI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese con sede legale e operativa in Italia, che alla data di presentazione della domanda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbiano depositato presso il Registro delle Imprese almeno 2 bilanci relativi a 2 esercizi completi;</li> <li>- abbiano un fatturato export pari ad almeno il 10% dell'ultimo bilancio o, in alternativa, siano una PMI produttiva, con un fatturato export pari ad almeno il 3% dell'ultimo bilancio, facente parte di una filiera produttiva di almeno 3 imprese clienti (con contratti di fornitura stipulati da almeno 12 mesi dalla presentazione della domanda).</li> </ul> </li> </ul>	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>Finanzia-mento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanziamento a tasso agevolato pari al 10% del tasso di riferimento UE oppure 50% e 80% definito in fase di presentazione della domanda.</li> <li>• <b>L'importo minimo richiedibile è pari a € 10.000,00; l'importo massimo è pari al minore tra:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico);</li> <li>- i seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ micro Impresa: € 500.000;</li> <li>▪ PMI e PMI innovative: € 2.500.000;</li> <li>▪ altre imprese: € 5.000.000.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• La durata complessiva del finanziamento è di 6 anni dalla data di stipula del contratto, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- periodo di preammortamento, 2 anni;</li> <li>- periodo di rimborso, 4 anni.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>Cofinanzia-mento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cofinanziamento fino al 10% dell'importo dell'intervento agevolativo e comunque fino a un massimo di € 100.000</b>, che è riconosciuto quale incentivazione in presenza dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PMI (anche micro impresa) con sede operativa nelle Regioni del Sud-Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) costituita da almeno 6 mesi;</li> <li>- PMI (anche micro impresa) in possesso di certificazioni ambientali/di sostenibilità (ISO 45001, ISO 14001, SA8000);</li> <li>- PMI (anche micro impresa, giovanile (costituita al 60% da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure, per le società di capitali, impresa in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% da giovani tra i 18 e i 35 anni));</li> <li>- PMI (anche micro impresa) femminile (costituita al 60% da donne oppure, per le società di capitali, impresa in cui le quote di partecipazione sono detenute per il 60% da donne);</li> <li>- PMI (anche micro impresa) con una quota di fatturato export risultante dalle dichiarazioni Iva degli ultimi 2 esercizi pari a 20% sul fatturato totale;</li> <li>- PMI (anche micro impresa) innovativa (registrata come PMI innovativa presso la sezione speciale della Camera di commercio);</li> <li>- impresa anche non PMI o micro impresa, in possesso di certificazioni ambientali/di sostenibilità (ISO 45001, ISO 14001, SA8000) e che entro la data della 1ª erogazione può dimostrare di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avere emesso una Sustainable Procurement Policy (SPP) contenente principi ESG;</li> <li>▪ adesione di almeno 5 fornitori dell'impresa richiedente, con contratti di fornitura stipulati da almeno 12 mesi dalla presentazione della domanda, a uno o più principi ESG contenuti nell'SPP;</li> <li>▪ processo di implementazione della suddetta Policy;</li> <li>▪ piani correttivi in caso di non conformità di uno o più fornitori (ad esempio, chiusura rapporto con il suddetto fornitore o diffida e tempo per adeguarsi);</li> <li>▪ strumenti e modalità di monitoraggio dei fornitori con riferimento al rispetto alla conformità alla suddetta Policy;</li> </ul> </li> <li>- impresa (anche non PMI o micro impresa), con interessi diretti nei Balcani occidentali;</li> <li>- impresa (anche non PMI o micro impresa), con unità locale o sede operativa localizzata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificativi a partire dal 1.05.2023.</li> </ul> </li> </ul>


**SCADENZARIO**
**PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2024**

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 1 gennaio	Contabilità di magazzino	<b>Obbligo</b> - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2020 e 2021, i seguenti limiti: - ricavi € 5.164.000,00 in ciascun esercizio; - rimanenze finali € 1.100.000,00 alla fine di ciascun esercizio.
	Erogazioni pubbliche	<b>Obblighi informativi</b> - Il D.L. 198/2022 ha prorogato al 1.01.2024 l'applicazione delle sanzioni ex L. 124/2017 dovute per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in relazione alle erogazioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione.
	Regimi forfetari	<b>Fattura elettronica</b> - Dal 1.01.2024 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti in regime forfetario.
	Interesse legale	<b>Nuova misura</b> - Dal 1.01.2024 la misura dell'interesse legale è fissata al 2,50% in ragione d'anno (D.M. Economia 29.11.2023).
Mercoledì 10 gennaio	Previdenza	<b>Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2023.
	Inps	<b>Lavoratori domestici</b> - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2023.
Lunedì 15 gennaio	Imposte dirette	<b>Assistenza fiscale</b> - I sostituti d'imposta comunicano ai dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2024. <b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Iva	<b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegata al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Martedì 16 gennaio	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). <b>Rinvio 2° acconto Irpef</b> - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi. È possibile versare lo stesso importo in 5 mensilità da gennaio a maggio 2024 (art. 4 D.L. 145/2023). <b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2023.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).



## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2024 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 16 gennaio (segue)	Inps	<p><b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p><b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p><b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p><b>Agricoltura</b> - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2023.</p>
Sabato 20 gennaio	Conai	<p><b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2023. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2023).</p>
Giovedì 25 gennaio	Iva	<p><b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.</p>
Lunedì 29 gennaio	Mod. 770/2023	<p><b>Omessia presentazione</b> - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l'omessa presentazione del modello 770/2023 entro 90 giorni dalla scadenza.</p>
Martedì 30 gennaio	Imposte dirette  Imposta di registro	<p><b>Modello Redditi</b> - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2023.</p> <p><b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
Mercoledì 31 gennaio	Iva  Spese sanitarie  Vendita di beni on line  Imposta di bollo virtuale  Imposta sulla pubblicità  Concessioni governative Inps  Libro unico del lavoro Inail	<p><b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p><b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p><b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p><b>Regime OSS</b> - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2023 - 31.12.2023 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).</p> <p><b>Imballaggi</b> - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2023 e non restituiti.</p> <p><b>Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria</b> - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2° semestre 2023.</p> <p><b>Opposizione</b> - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.</p> <p><b>Comunicazione</b> - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica (mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc.) facilitano le vendite a distanza, on line (prov. Ag. Entrate 31.07.2019).</p> <p><b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.</p> <p><b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.</p> <p><b>Versamento</b> - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.</p> <p><b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p><b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p> <p><b>Casalinghe</b> - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2024.</p>



## PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI GENNAIO 2024 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 31 gennaio (segue)</b>	<b>Collocamento obbligatorio</b>	<b>Denuncia annuale</b> - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).
	<b>Lavoratori somministrati</b>	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).
	<b>Agenti</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	<b>Gestori di piattaforme digitali</b>	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.01.2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri "non-Ue" (Fpo), dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Prov. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell'obbligo di comunicazione: l'e-commerce, la locazione di beni immobili, l'offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall'obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai "piccoli inserzionisti".
	<b>Catasto Terreni</b>	<b>Adempimento</b> - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.
	<b>Variazioni colturali</b>	<b>Adempimento</b> - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2023. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).
	<b>Contributo revisori contabili</b>	<b>Versamento</b> - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
	<b>Erogazioni liberali alla cultura</b>	<b>Comunicazioni</b> - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.
	<b>Autotrasporto</b>	<b>Rimborso accise</b> - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2023.
	<b>Tasse automobilistiche</b>	<b>Sospensione pagamento tassa di possesso</b> - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2023, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.
<b>Canone RAI</b>	<b>Dichiarazione di non detenzione</b> - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2023 al 31.01.2024 esonera dal pagamento per l'intero anno 2024.	

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</b></li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
-------------------------	---



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**SE HAI BISOGNO  
DI ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.**

**SITO: [WWW.STUDIOREGIS.NET](http://WWW.STUDIOREGIS.NET)**

**EMAIL: [STUDIO@STUDIOREGIS.NET](mailto:STUDIO@STUDIOREGIS.NET)**

**TEL: +39 0372 53561**